



Comune di OSTIGLIA
(Prov. Di Mantova)

REGOLAMENTO COMUNALE

disciplinante

l'istituzione e lo svolgimento di

“Mostra Mercato”

*(mostra scambio “cose del passato” - piccolo antiquariato - modernariato
- oggettistica - collezionismo - hobbistica - piccolo artigianato - vintage -
ingegno e creatività)*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28-12-2017

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento delle mostre mercato, anche conosciute come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti, che sono da intendersi come strumento per favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.

L'attività disciplinata dal presente Regolamento:

☛ viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

☛ deve essere esercitata in aree scoperte o porticate, pubbliche o private.

L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:

☛ alle norme sul commercio in sede fissa (D. Lgs. n. 114/98);

☛ alle norme sui sistemi fieristici (legge n 7/2001).

Articolo 2 – Competenze

Le competenze in materia spettano al Responsabile del Settore Attività Produttive, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale le esercita nel rispetto dei principi di cui alla legge n.241/90.

Articolo 3 – Diritti di terzi

I provvedimenti di polizia amministrativa locale previsti dal presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Articolo 4 – Durata dei titoli autorizzativi

Eventuali titoli autorizzativi, o concessioni, hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.

Articolo 5 – Rispetto degli altri Regolamenti Comunali

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari Regolamenti Comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia metrica ed annonaria.

Articolo 6 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si intende per:

- ✚ **Mostra mercato:** manifestazione avente lo scopo di effettuare l'attività di esposizione, scambio e/o vendita di oggetti del passato di esiguo valore o rientranti nella definizione di modernariato, opere dell'ingegno e della fantasia;
- ✚ **mercato specializzato:** manifestazione nella quale l'attività di esposizione, scambio e/o vendita è riservata a particolari tipologie di oggetti del passato di esiguo valore o rientranti nella definizione di modernariato, opere dell'ingegno e della fantasia, con esclusione di fini di lucro;
- ✚ **area adibita all'attività:** le aree pubbliche o private, scoperte o porticate, sulle quali è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione;
- ✚ **promotore od organizzatore:** soggetto pubblico o privato che richiede o è stato autorizzato allo svolgimento della manifestazione;
- ✚ **cadenza:** la periodicità di svolgimento della manifestazione, che non potrà mai essere inferiore al mese;
- ✚ **autorizzazione o autorizzazione/concessione:** l'atto amministrativo che permette di effettuare la manifestazione avente sempre una validità temporale limitata;
- ✚ **posteggio:** l'area che viene concessa per l'esposizione dei prodotti ai singoli partecipanti;
- ✚ **espositori:** le persone fisiche, non imprenditori, che partecipano alla manifestazione mediante esposizione, vendita o scambio di oggetti;
- ✚ **imprenditore:** colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi per fini di lucro (articolo 2082 del Codice Civile);
- ✚ **prodotti esclusi:** le categorie di beni e/o gli articoli che non possono essere oggetto di esposizione, scambio o vendita;
- ✚ **oggetti di modernariato:** tutti quei beni mobili nel settore delle arti decorative o delle arti applicate, prodotti in serie a livello industriale a partire dal secondo dopoguerra, che presentano caratteristiche di design tali da poter loro attribuire un contenuto artistico;
- ✚ **oggetti di antiquariato:** tutti quei beni vecchi di almeno cinquant'anni, con riferimento alla data di costruzione e non all'età del materiale;
- ✚ **Codice dei beni culturali:** il decreto legislativo n. 42/2004.

Articolo 7 – Mostra mercato – Modalità istitutive

Le mostre mercato possono essere istituite:

- ✚ direttamente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale, demandando l'organizzazione, la gestione ed il controllo a Servizi o Uffici interni;
- ✚ su richiesta avanzata da associazioni senza fini di lucro, mediante rilascio di apposito atto autorizzativo, con validità temporale limitata, da parte della struttura comunale competente.

All'interno dell'atto istitutivo o autorizzativo devono essere sempre indicati:

- ✚ il promotore o organizzatore
- ✚ l'area adibita all'attività
- ✚ la cadenza, il giorno della settimana e la fascia oraria di svolgimento
- ✚ la generalità o la specializzazione degli oggetti che verranno esposti, scambiati e/o venduti
- ✚ il numero massimo di posteggi per gli espositori e la tipologia dei prodotti ammessi e di quelli esclusi;
- ✚ eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti.

Articolo 8 – Aree per i mercatini e loro posteggi interni

Per lo svolgimento delle mostre mercato possono essere utilizzate le seguenti tipologie di aree:

- ✚ area pubblica scoperta o porticata, immobili di proprietà comunale, area privata assoggettata a servitù di pubblico passaggio, messa a disposizione dal Comune.

In caso di mercatino su area pubblica, non istituito dal Comune, la concessione dell'area avverrà previa stipulazione di apposita convenzione/concessione.

Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:

- ✚ adeguata superficie, nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
- ✚ suolo con sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
- ✚ facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi, anche diversamente abili;
- ✚ disponibilità di servizi igienici (anche mediante individuazione degli stessi in altre strutture purché facilmente raggiungibili);
- ✚ illuminazione dell'area;
- ✚ possibilità di collegamento alla rete idrica comunale e alla rete dell'energia elettrica pubblica (anche mediante individuazione degli stessi in altre strutture purché facilmente raggiungibili).

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dai richiedenti o promotori del mercatino in sede di presentazione della domanda di autorizzazione.

La struttura comunale competente provvederà ad effettuare le verifiche ed eventualmente a richiedere tutta la documentazione che si riterrà utile al completamento dell'istruttoria.

Disposizioni per i posteggi:

- ✚ non potranno avere una dimensione superiore a metri dieci di fronte espositivo e a metri quattro di profondità e potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento dell'eventuale veicolo che costituisca parte integrante della struttura espositiva;
- ✚ tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri uno, al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;

- ✦ i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri due e cinquanta; deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare gli operatori e le merci;
- ✦ le merci non potranno essere depositate al suolo, ma si dovranno utilizzare banchi o manufatti idonei, con altezza non inferiore al metro dal suolo, salvo deroghe correlate alla tipologia del prodotto esposto;
- ✦ si dovrà prevedere una apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

La mostra mercato dovrà occupare prioritariamente (rispetto ai fabbricati) le strade e le piazze.

Le strade e le piazze risultano dalla planimetria allegata:

- a) tratto porticato di via B. Ghinosi
- b) piazza Cornelio (eccetto lato ovest)
- c) via Trento Trieste, con entrambi i portici
- d) passaggio Cappa d'Oro
- e) tratto di via Vittorio Veneto, fino all'incrocio con via P.F. Bertoli
- f) via P.F. Bertoli
- g) tratto di via XX Settembre, fino all'incrocio con via F. Cherubini e il marciapiede alberato per intero
- h) via O.G. Viani
- i) piazza G. Matteotti
- j) tratto di via P. Miglioretti, fino all'incrocio con Via G. Greggiati.

Articolo 9 – Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini

Sono ammessi a partecipare alla mostra mercato:

- a) le imprese esercitanti l'attività nei settori merceologici inerenti alla mostra mercato;
- b) i soggetti che intendono esporre esclusivamente con finalità di scambio, esclusa tassativamente la vendita, oggetti da loro collezionati a scopi hobbistici, inerenti alla mostra mercato.

Sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e della fantasia e gli artisti di strada.

L'organizzatore si riserva il diritto di assegnare spazi espositivi anche a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti punti a) e b).

Per partecipare alla mostra mercato, gli interessati dovranno rivolgere istanza annuale (nel mese di dicembre dell'anno precedente) all'organizzatore, redatta su modulo predisposto dallo stesso. Essa comporta l'accettazione integrale del presente regolamento e di tutte le norme emanate anche successivamente, ritenute opportune per il miglioramento dell'organizzazione della mostra mercato.

Il promotore o l'organizzatore del mercatino ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra riportate, che devono essere sempre dimostrate o autocertificate e, a tal

fine, ha l'obbligo di comunicare al Comune l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione, indicando nell'ordine:

- a) dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità
- c) il tipo di beni messi in esposizione, vendita o scambio
- d) una dichiarazione sottoscritta dal partecipante nella quale viene indicato che i suddetti beni sono di sua esclusiva proprietà.

L'Amministrazione Comunale, per tramite dei propri Servizi ed Uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal promotore od organizzatore e dai singoli partecipanti.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 15.

I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione.

Articolo 10 - Esposizione dei beni e relativa attività di vendita

E' vietato esporre beni non indicati nella domanda di partecipazione. Ai sensi dell'art. 121, lett. a) punto 3) della L.R. n. 6/2010 è ammessa la vendita e la consegna dei beni esposti, da effettuarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali e di tutte le altre norme che regolano l'attività.

L'attività di vendita non è invece consentita agli espositori c.d "hobbisti", di cui alla precedente lettera b), 1° comma, dell'art. 9.

Per l'esercizio dell'attività di vendita durante la manifestazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. N.114/98.

Articolo 11 – Autorizzazione all'organizzazione e allo svolgimento di una mostra mercato

L'organizzazione e lo svolgimento di un mercato da parte di un soggetto promotore o da un'associazione senza fini di lucro, sono subordinati alla presentazione di apposita domanda e al rilascio di specifica autorizzazione e, se svolto su area pubblica, previa sottoscrizione di apposita convenzione/concessione.

La domanda dovrà contenere:

- a) i dati identificativi dell'associazione e quelli anagrafici del richiedente;
- b) l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
- c) il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
- d) la generalità o la specializzazione del mercatino;
- e) la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio;
- f) la tipologia dei beni non ammessi;
- g) la cadenza-periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria;
- h) l'eventuale quota partecipativa che verrà richiesta a chi intenderà partecipare.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile della struttura comunale incaricata, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 12 - Settori merceologici ammessi e divieti

Possono essere esposti oggetti dei settori:

- Piccolo Antiquariato
- Collezionismo
- Hobbistica
- Modernariato
- Piccolo Artigianato
- Ingegno e Creatività
- Vintage

In via generale non possono essere ammesse le seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi
- gli esplosivi e le armi e parti di esse, di qualunque genere o tipo
- oggetti di antiquariato commerciale
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali
- materiale pornografico
- animali
- generi alimentari freschi e conservati, anche se confezionati all'origine
- materiali nuovi.

Articolo 13 – Valorizzazione dei mercatini e incentivi

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative, anche legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali e artigianali tipici dei territori di riferimento.

Articolo 14 - Modalità di assegnazione degli spazi espositivi e svolgimento dei mercatini

L'assegnazione dei posteggi è di esclusiva e discrezionale competenza dell'organizzatore.

Gli espositori intenzionati a partecipare a tutte le edizioni di un anno solare dovranno abbonarsi al posteggio per l'intera durata della concessione.

Le operazioni di allestimento, esposizione e rimozione dei banchi alla mostra mercato si potranno svolgere nei seguenti termini:

- ogni ultima domenica del mese, dalle ore 6.00 alle ore 19.30.

Il concessionario del posteggio dovrà presentarsi entro le ore 7.30 della domenica individuata, pena la perdita del diritto a occupare l'area assegnata per la stessa giornata.

Eventuali assenze dovranno essere comunicate all'organizzatore entro il venerdì antecedente la giornata della mostra, pena la perdita del diritto a occupare il posto assegnato per i

successivi mercatini. Sono fatti salvi i casi di assenze dovute a motivi improvvisi e opportunamente giustificate, con comunicazione all'organizzatore, entro la settimana successiva al giorno di mercato.

Eventuali nuovi espositori, cosiddetti "spuntisti", saranno sistemati nei posteggi assegnati e rimasti liberi dopo le ore 7.30.

Al fine dell'assegnazione del posteggio, nel corso di ogni singola ultima domenica del mese, fra coloro che non sono titolari di posto fisso, è data priorità a chi garantisce la maggior presenza nella giornata e, nella mattinata, si è presentato per primo in ordine d'arrivo. A tal fine ogni interessato segnerà il suo nome e cognome su un'apposita tabella affissa nelle vicinanze del punto di ritrovo per l'accertamento delle presenze.

Il titolare di posteggio o lo "spuntista", che garantisce la sua presenza alla mostra mercato per l'intera giornata, verrà sistemato nella zona centrale dell'area destinata e avrà l'obbligo di non abbandonare lo spazio assegnato sino alle ore 16.00, nei mesi da ottobre a marzo dell'anno successivo e sino alle ore 18.00, nei mesi da aprile a settembre.

Gli altri partecipanti verranno collocati nelle zone esterne della mostra mercato e potranno abbandonare lo spazio assegnato anche solo dopo le ore 12.30.

L'obbligo non sussiste per coloro che, per comprovate esigenze di forza maggiore, da comunicarsi all'organizzatore, devono abbandonare l'area prima dei termini sopra riportati. A questi partecipanti dovrà essere agevolato il transito da parte degli altri espositori.

Per esigenze tecniche e organizzative, l'organizzatore ha la facoltà di apportare cambiamenti ai posteggi, dandone comunicazione agli interessati, senza diritto per l'espositore ad indennità o risarcimenti.

Art.15 - Comportamento degli espositori

Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini per tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, l'igiene, la trasparenza dei prezzi praticati.

Il Responsabile della struttura comunale competente potrà emanare specifiche ordinanze.

La vigilanza e il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Locale.

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- ✦ obbligo di esposizione di un cartello indicante il proprio nominativo e il comune di residenza, messo a disposizione dal promotore od organizzatore;
- ✦ obbligo di esposizione dei prezzi praticati oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- ✦ divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati, eccetto carico/scarico;
- ✦ divieto di occupazione di un'area non assegnata o una superficie maggiore rispetto a quella assegnata e di occupazione con depositi, sporgenze o merci appese gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- ✦ divieto di cedere, anche a titolo gratuito, sia pure parzialmente, il posto assegnato;

- ✦ divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- ✦ divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
- ✦ divieto di accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo e prodotti detonanti, pericolosi, maleodoranti, o che possono arrecare danno o molestia;
- ✦ divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante, in caso di utilizzo di suolo pubblico;
- ✦ possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi e purché l'automezzo sia funzionale all'espletamento dell'attività;
- ✦ possibilità di uso di apparecchi musicali, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi;
- ✦ divieto di coprire o mascherare gli oggetti durante le ore di esposizione, salvo per esigenze dovute a sole o maltempo;
- ✦ divieto di esporre materiali in posizione tale da impedire la visibilità delle vetrine degli esercizi commerciali e di occupare gli accessi ad abitazioni o negozi;
- ✦ divieto di gettare o lasciare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta.

Il promotore od organizzatore è sempre responsabile in solido, per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate, messi in atto dai partecipanti espositori.

Articolo 16 – Tariffe

La tariffa applicata agli espositori per l'occupazione del suolo pubblico e per la compensazione di altri servizi pubblici resi è:

	COSTO PER OGNI PARTECIPAZIONE	COSTO PER ABBONAMENTO ANNUALE
BANCO DI ESPOSIZIONE FINO A 8 MQ	€ 10,00	€ 100,00
BANCO DI ESPOSIZIONE SUPERIORE A 8 MQ	€ 15,00	€ 150,00

L'abbonamento annuale dovrà essere versato tramite bollettino di conto corrente postale o mediante bonifico bancario a favore del Tesoriere comunale, mentre la tariffa per singola partecipazione sarà raccolta *brevi manu* dall'agente di Polizia Locale preposto al servizio (che rilascerà ricevuta).

Le successive variazioni delle tariffe sono demandate alla Giunta Comunale.

Articolo 17 – Sospensione e revoca dei titoli autorizzativi

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, il Responsabile della struttura comunale competente può disporre la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino per un periodo determinabile di volta in volta.

Si considerano di particolare gravità:

- ✚ il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene, della moralità;
- ✚ il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

L'autorizzazione è revocata:

- ✚ per accertate situazioni di illecito penale;
- ✚ per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- ✚ per sopravvenute esigenze di carattere pubblico, riferite all'area utilizzata;
- ✚ per mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.

In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico o ad altri oneri, a favore del promotore od organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori.

Articolo 18 - Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e le infrazioni non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81.

Qualora vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini, i promotori o organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/81.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la mostra mercato sia stata istituita e gestita direttamente dal Comune.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 e il ricorso viene individuata nel Responsabile del Settore Attività Produttive.

L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività, l'autorità comunale competente applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,00) e verranno attivate le procedure ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90.

Articolo 19 – Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento, composto da 19 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Ai fini del diritto di accesso, come stabilito dall' articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.